



Martedì 26/05/2020

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'art. 26 del Decreto Rilancio prevede una misura per incentivare il rafforzamento patrimoniale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata e società cooperative, aventi sede legale in Italia società cooperative (esclusi intermediari finanziari e imprese che esercitano attività assicurative) in possesso di determinati requisiti:

- ricavi 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro (a livello di massimo consolidamento);
- riduzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al corrispondente periodo del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica;
- aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020

e in situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica del lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente.

Con riferimento ai conferimenti in denaro effettuati nel 2020 per l'aumento del capitale sociale, spetta un credito d'imposta del 20%, da calcolare su un investimento massimo di 2 milioni di euro.

La partecipazione da conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

Il bonus è utilizzabile sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene l'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, sia in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir.

Alle stesse società, inoltre, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, spetta un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d'imposta successivi sono ridotte dell'ammontare del credito riconosciuto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, non concorre alla formazione né del reddito imponibile né del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio sia per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale sia per la società stessa, con obbligo, per entrambi, di restituire l'importo fruito, maggiorato degli interessi legali.

L'efficacia delle misure previste è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Un decreto Mef stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta.

<https://www.melieassociati.it>